FOGLIO INFORMATIVO

ANTICIPI CONTRATTI ESTERO IN EURO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo BCC

Via G. Marconi, 58 - 38023 - Cles (TN)
Tel.: 0463 402800 - Fax: 0463 402999
Email: info@crvaldinon.it Sito internet: www.crvaldinon.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. 3927
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3371.2 - cod. ABI 08282
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157638
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL FIDO (C.D. APERTURA DI CREDITO) IN CONTO CORRENTE UTILIZZABILE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRATTI O SU ALTRI DOCUMENTI

Con il contratto di apertura di credito in conto corrente utilizzabile per anticipazioni su contratti o su altri documenti, il cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata in denaro di un proprio credito verso un terzo rappresentato da contratti o altri documenti idonei (tra i quali a titolo esemplificativo certificati di conformità, di proprietà o documenti equiparabili di autoveicoli destinati alla vendita rilasciati dalla casa automobilistica produttrice del veicolo, secondo quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria di settore, documentazione attestante il diritto a contributi pubblici, documenti rappresentativi di merci), il cui incasso serve a rimborsare la banca per le somme dalla stessa anticipate.

Il credito che risulta dai contratti o dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato con accredito sul conto corrente del cliente entro il limite dell'apertura di credito previsto in contratto e nella misura concordata in sede di richiesta; su detta apertura di credito vengono calcolati e addebitati al cliente gli interessi pattuiti se quest'ultimo utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il cliente non utilizza il fido, gli interessi non vengono calcolati.

Alla scadenza dei crediti, se il terzo effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche il debito del cliente nei confronti della banca derivante da ogni singola anticipazione; nel caso in cui, invece, il terzo debitore non adempia alla propria obbligazione, il cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca quanto dovuto in relazione alle somme anticipate.

Con la sottoscrizione del contratto il cliente conferisce alla banca mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, comma 2, codice civile, ad incassare le somme spettanti in dipendenza del credito concesso dalla banca stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese e ogni altro accessorio anche a fronte di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito medesimo. A maggior garanzia delle anticipazioni, la banca ha la facoltà di richiedere al cliente, in luogo del mandato irrevocabile all'incasso, la cessione pro solvendo dei crediti derivanti dai contratti o dai documenti oggetto di ogni singola anticipazione.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte dei terzi dei crediti rappresentati dai contratti o documenti presentati per l'anticipazione;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse se il contratto è a tempo determinato) e/o normative, ove contrattualmente previsto.

Fondo di Garanzia Nazionale per le PMI – Legge 662/96 Art. 2 comma 100 lettera a)

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996 art .2 comma 100 lett. a) gestito da MedioCredito Centrale ed è soggetto accreditato ad ottenere la garanzia del Fondo sui finanziamenti erogati.

Pertanto, il cliente che riveste la qualifica di Piccola o Media Impresa (PMI) può richiedere alla banca di garantire l'operazione di finanziamento mediante lo strumento della Garanzia Diretta, prestata dal Fondo ai sensi della Legge 662/96. La concessione della garanzia è subordinata alla valutazione, da parte della banca, della sussistenza delle

condizioni di ammissibilità all'intervento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo		
Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,4%	Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Gli interessi e gli oneri sono liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:	
Tasso debitore annuo nominale entro i limiti del fido	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3mesi360 MMP arr.0,125 (Attualmente pari a: 2,25%) + 7 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,25% Media mensile EURIBOR 3 MESI (360), amministrato da EMMI (European Money Markets Institute); ARROTONDAMENTO: 0,125 superiore; FREQ RI-CALCOLO: mensile; FONTE: Il Sole 24 Ore; DECORRENZA: primo giorno successivo al mese in cui l'indice è stato rilevato
Commissione onnicomprensiva	€ 250,00
Oneri pagati dal cliente per ottenere il credito (da corrispondere a soggetti terzi)	€ 0,00
Imposta sostitutiva D.p.r 601/73	€ 0,00
Costi variabili connessi all'utilizzo del fido:	
Spese accettazione distinta contratti	€ 0,00
Costi variabili connessi al rimborso del fido:	
Scarico contratto anticipato con accredito	€ 0,00
Altri oneri per la gestione del rapporto:	
Canone tenuta del conto di regolamento	€ 15,00
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – in forma cartacea + Invio estratto conto/scalare – in forma cartacea	€ 2,27
Spese di liquidazione	€ 0,00
Spese per imposta di bollo	€ 59,00

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti di fido	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3mesi360 MMP arr.0,125 (Attualmente pari a: 2,25%) + 7 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,25% Media mensile EURIBOR 3 MESI (360), amministrato da EMMI (European Money Markets Institute); ARROTONDAMENTO: 0,125 superiore; FREQ RI-CALCOLO: mensile; FONTE: Il Sole 24 Ore; DECORRENZA: primo giorno successivo al mese in cui l'indice è stato rilevato
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	Tasso variabile: EURIBOR 3mesi360 MMP arr.0,125 (Attualmente pari a: 2,25%) + 9 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,25%

	Media mensile EURIBOR 3 MESI (360), amministrato da EMMI (European Money Markets Institute); ARROTONDAMENTO: 0,125 superiore; FREQ RI-CALCOLO: mensile; FONTE: Il Sole 24 Ore; DECORRENZA: primo giorno successivo al mese in cui l'indice è stato rilevato

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva	2% annuale
Periodicità di addebito	TRIMESTRALE

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.
In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	fino a € 5.000,00: € 10,00 oltre: € 15,00
Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva	Giorni di operatività Banca: 3
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre	€ 120,00

(extra-fido)	
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
Spese per la consegna della documentazione precontrattuale (bozza del contratto)	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente
SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	
Spese accettazione distinta contratti	€ 0,00
Scarico contratto anticipato con accredito	€ 0,00
Canone annuo per tenuta del conto	Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – In forma cartacea	Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento
Spese di liquidazione	Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento
ALTRE SPESE	
Spese per altre comunicazioni e informazioni (diverse da quelle dovute per legge)	
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Si rimanda alla voce "Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse" del conto di pagamento al quale il fido è associato.
Scarico contratto anticipato senza accredito - Manuale	€ 0,00
Scarico contratto anticipato senza accredito - Automatico	€ 0,00
Spese incasso singolo documento	€ 0,00
Spese proroga dell'anticipo	Si rinvia alle condizioni relative al contratto di portafoglio

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.crvaldinon.it .

ALTRO	
Periodicità di conteggio e esigibilità degli interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Tipo divisore per calcolo interessi	Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile)

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento.

RECESSI E RECLAMI

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

Se il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 206/05 (codice del consumo), la banca può recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con il preavviso di 15 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca può recedere dal contratto al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento del capitale

utilizzato e degli interessi maturati al cliente è concesso il preavviso di 15 giorni.
Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i crediti derivanti dai contratti o dai documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti crediti oggetto di anticipazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:
Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Marconi, 58 – 38023 Cles (TN)
Fax: +39 0463 402999,
e-mail ufficio.reclami@crvaldinon.it pec: segreteria@pec.crvaldinon.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Media impresa	Un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Piccola impresa	Un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli

	pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.